

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

77° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1983

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 663, 665
CARPINO, sottosegretario di Stato per le finanze	664
CORALLO (PCI)	664
SCEVAROLLI (PSI)	665

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Corallo ed altri. Ne do lettura:

CORALLO, COLAJANNI, CANETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza del grave disagio e delle vivissime preoccupazioni determinati dall'entrata in vigore del decreto-legge

30 dicembre 1982, n. 953, per l'obbligo che esso impone ai commercianti di versare entro il mese di gennaio 1983 l'imposta prevista dall'articolo 13.

Poichè detta imposta è stata fissata nella misura del 16 per cento, i commercianti che hanno in magazzino la costosa merce sulla quale l'imposta va applicata saranno costretti ad un pesantissimo esborso per far fronte al quale non è pensabile possano essere sufficienti 30 giorni, e ciò proprio nel momento in cui è prevedibile un calo delle vendite in relazione all'aumento dei prezzi determinato dalla stessa imposta.

In considerazione anche del fatto che l'ammontare della somma che ciascun commerciante dovrà versare è già determinato, appare incomprensibile cosa osti alla concessione di un più congruo termine per il versamento.

Atteso che il Parlamento, in sede di conversione in legge del decreto, non potrà ovviare prima del 31 gennaio 1983 al gravissimo inconveniente, che rischia di determi-

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (26 gennaio 1983)

nare il collasso di molte aziende commerciali, gli interroganti desiderano conoscere se il Governo intende valutare l'opportunità di modificare tempestivamente l'articolo 16 del suddetto decreto concedendo una opportuna rateazione delle somme dovute.

(3 - 02316)

Sullo stesso argomento è iscritta all'ordine del giorno anche una interrogazione dei senatori Scevarolli ed altri. Ne do lettura:

SCEVAROLLI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in sede di predisposizione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, che prevede l'istituzione di una imposta erariale di consumo (16 per cento), sono state esaminate le conseguenti implicazioni per i soggetti d'imposta, anche a causa del termine massimo del 31 gennaio 1983 fissato per il relativo versamento.

Per conoscere, inoltre, la disponibilità del Governo, in attesa dei necessari approfondimenti di merito da parte del Parlamento, a concedere una eventuale proroga dei termini rideterminando la cadenza dei versamenti con riferimento allo smaltimento delle merci in magazzino in modo da non aggravare la situazione delle aziende già colpite dagli effetti della contrazione delle vendite.

(3 - 02317)

Se non vi sono osservazioni, le due interrogazioni verranno svolte congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

CARPINO, sottosegretario di Stato per le finanze. Le due interrogazioni vertono su problemi di applicazione dell'imposta erariale di consumo recentemente istituita con decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, il quale è all'esame per la conversione in legge presso la 6^a Commissione permanente della Camera.

Al riguardo si precisa che, in relazione ai termini per la dichiarazione ed il versamento dell'imposta, è stato presentato nella competente Commissione permanente del-

la Camera dei deputati, in coerenza con gli orientamenti emersi nella Commissione stessa, facendosi interpreti anche delle preoccupazioni espresse nelle interrogazioni di cui sopra, nonché delle preoccupazioni sollevate dalle categorie interessate, un emendamento inteso a stabilire che la dichiarazione dovrà essere prodotta entro il primo mese del trimestre successivo e deve riguardare i prodotti venduti nel trimestre precedente alla sua presentazione. Anche il versamento, da eseguirsi contestualmente, riguarderà l'imposta dovuta sui prodotti venduti nel trimestre precedente.

Quanto, poi, alla dichiarazione per i prodotti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge erano giacenti presso i depositi o presso gli esercizi di vendita, si intende disporre che tale dichiarazione debba essere presentata entro il 31 marzo 1983 e che entro la stessa data si debba effettuare il versamento della relativa imposta.

Con altro emendamento si mira a permettere il pagamento dilazionato di detta imposta fino ad otto rate mensili senza interessi di mora, soprattasse e penalità. Ciò risponde anche ad una primitiva richiesta dell'associazione dei commercianti del settore.

Lo scopo del secondo emendamento è quello di consentire agli esercenti di pagare l'imposta dovuta sulle giacenze solo dopo la vendita dei prodotti tassati; il termine di otto mesi, infatti, appare congruo in relazione ai normali tempi di avvicendamento delle scorte nei settori interessati.

Come ho detto all'inizio, il disegno di legge di conversione è all'esame della 6^a Commissione della Camera dei deputati e in quella sede potranno verificarsi altre situazioni prodotte o da riflessioni dello stesso Ministero o da sollecitazioni da parte dei componenti la Commissione stessa.

CORALLO. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto, avendo una riserva che intendo sottoporre all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario. Prendo atto con piacere che il Governo si è reso conto dei pericoli insiti nella norma del decreto e richiamati nella nostra interrogazione, in quanto i com-

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (26 gennaio 1983)

mercianti venivano messi nella condizione di dover pagare entro il 31 gennaio 1983 l'imposta, non ancora riscossa dal consumatore, su tutte le giacenze in magazzino, il che comportava un esborso notevolissimo con il rischio di mettere in crisi le aziende commerciali.

Non mi sembra, però, soddisfacente il modo in cui si risolve il problema. Noi abbiamo fatto presente che ricorrevamo allo strumento della interrogazione, proprio perchè i tempi della conversione in legge erano tali da travalicare il limite del 31 gennaio 1983. Ritengo che anche le modifiche andranno oltre quella data, mentre il decreto-legge operante impone la stessa data come termine entro il quale deve provvedersi al pagamento. Per questo, indipendentemente dalle modifiche che potranno essere apportate dal Parlamento in sede di conversione in legge, avevamo chiesto che il Governo provvedesse con un nuovo decreto a correggere il primo; se ciò non avvenisse, il 1° febbraio 1983 qualche zelante ufficiale della Guardia di finanza potrebbe legittimamente elevare verbale al commerciante che non avesse provveduto nè a presentare l'inventario, nè al pagamento. Sotto questo profilo, avendo letto qualche giorno fa una dichiarazione del Governo, nella quale si manifestava l'intenzione di presentare l'emendamento alla Camera e, nel caso in cui si fosse riscontrato un orientamento favorevole, di provvedere a modificare il decreto con altro decreto, in modo da regolarizzare la questione anche formalmente, mi permetto di sollecitare che sia dato seguito ad una tale intenzione. Pertanto, poichè il Governo, anche in risposta alla nostra interrogazione, ha manifestato un consenso sulla sostanza del problema, mi permetto di insistere sull'opportunità di provvedere, oltre che con l'emendamento, con un decreto che regolarizzi formalmente la questione entro il 31 gennaio 1983.

SCEVAROLI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la tempestività della risposta, della quale siamo soddisfatti

nel merito, perchè la volontà del Governo appare chiara dalla finalità degli emendamenti presentati. Resta una preoccupazione. La norma che impone adempimenti entro la data del 31 gennaio 1983 resta tuttora in vigore; se non venisse modificata entro quella data, l'obbligo da parte dei commercianti persisterebbe. Questo è il punto. Allora, mi auguro che le modifiche siano approvate per tempo, ma credo anche che dobbiamo poter dire fin da questo momento che, qualora ciò non si verificasse, il Governo deve provvedere con gli strumenti che ha a disposizione. Essendo chiaro, pertanto, che la volontà del Governo sarà tradotta anche in atti formali, qualora il Parlamento non riesca nei termini previsti a risolvere il problema, considero la risposta ora data risolutiva, salvo l'aspetto formale al quale il Governo dovrà provvedere.

PRESIDENTE. A mio giudizio, non è indispensabile l'emissione di un nuovo decreto. Basterebbe che il Ministro, dopo che un ramo del Parlamento ha approvato la modifica, desse disposizioni a tutti gli uffici periferici, ivi compresa la Guardia di finanza, di soprassedere a qualsiasi verifica, dandone notizia al pubblico.

Se, invece, si volesse essere sicuri al mille per mille, si dovrebbe fare un decreto-legge; ma mi pare che resti una perplessità in ordine al fatto che su tutte le giacenze si debba pagare questa imposta, perchè ci sono giacenze che sicuramente non saranno smaltite, come gli apparecchi radiotelevisivi in bianco e nero che non potranno mai essere venduti. Non bisogna far pagare alla gente cose che non vende. Si può concordare una percentuale e dire di versare sul 50-60 per cento delle giacenze.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: **DOTT. GIOVANNI BERTOLINI**